



Il Presidente della Giunta Regionale della Campania
Commissario Straordinario del Governo

ex art. 11 L. 887/84

11.

lettera di approvazione delle indennità da parte del Concedente, comunica, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o nelle forme previste per la notificazione degli atti amministrativi, o processuali civili, al proprietario, ovvero, ove non possibile, all'intestatario catastale, l'ammontare dell'indennità con specifica indicazione della maggiorazione di cui al precedente punto 2.1 - ove compete - e di quella per il caso di cessione volontaria prevista dal punto 2.5. Analogamente, viene comunicata l'indennità aggiuntiva spettante ai coltivatori già noti degli immobili espropriandi. Contestualmente, il Concessionario dà avviso alle ditte interessate degli adempimenti di loro competenza e di cui al successivo punto 4.

- 3.6 - Entro 30 giorni dal ricevimento dell'offerta, i proprietari espropriandi per poter conseguire la maggiorazione di cui al punto 2.5 per cessione volontaria, devono dichiarare che gli immobili cui si riferisce l'indennità stessa sono nella loro piena e libera proprietà e che accettano l'indennità offerta con espressa rinuncia a proporre opposizioni alla stima o altre impugnazioni giudiziarie.

Devono specificare altresì la loro eventuale qualità di proprietari diretti coltivatori o le generalità ed il domicilio dei soggetti conduttori del fondo da almeno un anno prima dell'individuazione delle aree. Devono impegnarsi infine a produrre tutta la documentazione necessaria per la stipulazione, nel termine di 100 giorni, dell'atto di cessione volontaria di cui al precedente punto 1.6.

Quanto sopra deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto notorietà di cui all'art. 4 L. 4/1/1968, n. 15 resa previa ammonizione sulle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci.

Nello stesso termine di 30 giorni, i conduttori cui sia stata offerta l'indennità aggiuntiva, o che si presentino spontaneamente e intendano accettarla, devono produrre dichiarazione sostitutiva analoga a quella richiesta per i proprietari e attestante:

- di coltivare direttamente, con il lavoro proprio e della propria famiglia, da almeno un anno prima dell'individuazione delle aree, il fondo da occupare;
- di essere costretti ad abbandonare il fondo occupato a seguito del procedimento ablatorio;
- di accettare l'indennità aggiuntiva offerta e di rinunciare a proporre opposizione o ogni altra azione che abbia attinenza con il

g
st

./.





Il Presidente della Giunta Regionale della Campania
Commissario Straordinario del Governo

ex art. 11 L. 887/84

12.

procedimento ablatorio in corso;

- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente loro richiesta dal Concessionario in sede dell'offerta dell'indennità aggiuntiva;
- di impegnarsi a consegnare l'immobile al Concessionario nell'ora e nel giorno che saranno dallo stesso comunicati.

La prova della qualità di diretto coltivatore, che deve essere posseduta da data anteriore all'ordinanza di individuazione, va fornita con presentazione di certificato rilasciato dal Servizio Contributi Agricoli Unificati o negli altri modi previsti dalla legge.

La prova della qualità di conduttore, che deve essere posseduta da almeno un anno prima dell'individuazione delle aree, viene fornita con dichiarazione del proprietario di cui alla prima parte del presente punto, ovvero con atto notorio, o con altra idonea documentazione.

- 3.7 - Il Concessionario, decorso inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per l'accettazione dell'indennità espropriativa offerta, provvede al deposito presso la Cassa DD.PP. - Sezione di Napoli - della indennità stessa.

Decorso 100 giorni dalla sottoscrizione del verbale provvisorio senza che siano stati presentati i documenti richiesti per la stipulazione dell'atto di cessione volontaria, l'accordo si intende risolto ed il Concessionario provvede a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti competente - le indennità comprensive, ove dovute, della maggiorazione di cui al punto 2.1 e con esclusione di quella per la cessione volontaria di cui al punto 2.5.

Detti depositi vanno effettuati a favore della ditta proprietaria risultante dai registri catastali.

Ove siano stati già corrisposti acconti, il Concessionario ne rimborsa l'importo al concedente e provvede, a sua cura e spese, al recupero nei confronti dei percipienti.

Nell'ipotesi di comproprietà, qualora i contitolari non siano tutti disposti alla cessione volontaria, il Concessionario provvede al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti competente della indennità relativa all'intero immobile, maggiorata secondo le previsioni del punto 2.1, ma con esclusione della maggiorazione spettante per cessione volontaria.

Il Concessionario comunica agli interessati l'avvenuto deposito delle indennità a mezzo di avviso notificato nelle forme degli atti amministrativi, o processuali civili, o con raccomandata con avviso



././



Il Presidente della Giunta Regionale della Campania
Commissario Straordinario del Governo

ex art. 11 L. 887/84

13.

di ricevimento.

Con lo stesso avviso dà notizia della facoltà di proporre opposizione nel termine di 30 giorni.

Entro tale termine, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla stima per la determinazione della stessa ai sensi dell'art. 13 della Legge 15/1/1885, n. 2892, convenendo in giudizio il Concessionario; l'atto di citazione va notificato anche al Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario Straordinario del Governo.

Trascorso tale termine, senza che sia stata proposta opposizione, diviene definitiva l'indennità determinata in via amministrativa ed approvata dal Concedente.

3.8 - Ove i proprietari e gli altri interessati rinunzino al giudizio promosso, possono avanzare richiesta intesa ad ottenere lo svincolo dell'indennità versata presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Successivamente al termine di 30 giorni assegnato per l'accettazione dell'indennità e sempre che il Concessionario non abbia già provveduto al deposito della stessa, i proprietari e gli altri aventi diritto che non lo abbiano tempestivamente fatto, possono accettare la determinazione effettuata ai sensi del punto 2.1, con esclusione della maggiorazione prevista per il caso di cessione volontaria, richiedendone al Concessionario il pagamento diretto, con contestuale dichiarazione di immediata messa a disposizione del bene e rinuncia ad ogni forma di impugnazione giudiziaria, nonchè con riserva di produzione dei documenti comprovanti il titolo di legittimazione da presentarsi entro i successivi 100 giorni. In tal caso si applica la stessa procedura dettata per le accettazioni tempestive e il 90% dell'indennità accettata viene liquidato a titolo di acconto e sempre con esclusione della maggiorazione prevista per il caso di cessione volontaria.

4 - RIMBORSO INDENNITA' ANTICIPATE DAI CONCESSIONARI - ADEMPIMENTI DEI CONCESSIONARI - TERMINI.

4.1 - Entro 10 giorni dall'immissione in possesso, copia degli stati di consistenza, della stima proposta e del verbale provvisorio dell'accettazione dell'indennità (o anche definitiva per i conduttori cui sia stato erogato l'intero) corredato di tutta la documentazione prescritta, vengono trasmessi al Concedente che procede al rimborso delle somme correttamente erogate.

Q
MA

./.





Il Presidente della Giunta Regionale della Campania
Commissario Straordinario del Governo

ex art. 11 L. 887/84

14.

Le indennità erogate dai Concessionari a saldo, vengono rimborsate pre via presentazione di tutta la documentazione relativa alle stesse, nonché dell'attestazione di mancata opposizione al pagamento dell'indennità di cui al precedente punto 3.4.

In caso di deposito delle indennità presso la Cassa DD.PP. i Concessionari, ai fini del rimborso devono esibire l'originale della quietanza e, per le espropriazioni parziali, anche il tipo di frazionamento approvato dall'U.T. E. competente.

La mancata presentazione, nel termine di 60 giorni, dei documenti di cui al comma precedente, necessari per la emissione del Decreto di espropriazione, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'atto concessorio per inosservanza degli obblighi contrattuali.

La presente ordinanza sarà affissa per 15 giorni naturali consecutivi allo Albo della Regione Campania - Via S. Lucia, 81 - Napoli e verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione stessa.

Di detta pubblicazione sarà dato avviso sui quotidiani:

- Il Sole - 24 Ore
- Il Messaggero
- Il Mattino
- Il Tempo
- La Repubblica
- Paese Sera
- Il Giornale di Napoli
- La Stampa
- Ore 12
- Gazzetta del Mezzogiorno
- Italia Oggi.

Napoli, 30/3/1989

Fantini
Fantini



At